



Città di Vignola

*Direzione Pianificazione Territoriale  
Servizio Sportello Unico Edilizia Privata  
Tel. 059 – 777512  
e-mail:*

*sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it*

---

*Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli*

## **REGOLAMENTO EDILIZIO**

**VARIANTE ALL'ART.1 BIS DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NON RILEVANTI AI FINI EDILIZI, A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L.R.30.07.2013, N.15.**

**ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA**

**APRILE 2014**

**Il Dirigente  
arch. Corrado Gianferrari**

## TITOLO I°

### NORME PRELIMINARI

#### CAPO I°

#### ART. 1°

### OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

*(omissis)*

#### ART. 1BIS

#### ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

1. Gli interventi attuabili liberamente, sottratti alla necessità del titolo abilitativo, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, sono quelli stabiliti dalla legislazione statale e regionale in materia.

2. In particolare sono attuabili liberamente gli interventi compresi nell'elenco dell'art.7, comma 1, della L.R.15/2013 nel testo vigente.

3. Installazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria -

#### *Modalità applicative.*

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella funzione di arredo delle aree pertinenziali degli edifici in qualsiasi zona urbanistica ricadenti, l'installazione dei seguenti manufatti aventi carattere pertinenziale a struttura semplice, quali:

- pergolati limitatamente alle strutture leggere a sviluppo lineare, variamente configurate costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante;
- gli arredi di piccole dimensioni contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità quali barbeque prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, giochi per bambini, voliere e simili;
- le coperture avvolgibili o retrattili di telo impermeabile;
- gazebo se completamente aperti sui lati e coperti con teli amovibili;
- tettoie con profondità inferiore a ml.1,50;
- i pozzi di approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione della falda, escluse eventuali opere in muratura di soprasuolo;
- l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie. Tali impianti, dovranno essere collocati secondo il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione in luoghi non esposti al pubblico passaggio nonché su parti a vista e di dimensioni contenute (indicativamente in ml. 1,00 x 1,00 x 1,50 di altezza).

- l'installazione di parabole per uso domestico autonomo, antenne e simili, privi di volumi tecnici. Tali impianti, dovranno essere collocati secondo il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione in luoghi non esposti al pubblico passaggio nonché su parti a vista e di dimensioni contenute (indicativamente in ml. 1,00 x 1,00 x 1,50 di altezza). In base al suddetto criterio, ogni qual volta sia possibile, vanno adottate soluzioni di tipo centralizzato e condominiali; tale indicazione è prescrittiva nei casi di rifacimento completo degli impianti e nelle nuove costruzioni.
- le tende da sole retrattili collocate sulle facciate degli edifici;
- gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile o pedonale a spazi di proprietà privata quali sbarre, paracarri, fioriere dissuasori e simili;

4. Sono considerati elementi di arredo che non costituiscono volumetria ai sensi delle Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e per l'edilizia di cui alla DAL 279 del 04.02.2010, e quindi sono attuabili liberamente le installazioni di prefabbricati in legno per deposito attrezzi da giardino, piccole serre mobili sprovviste di strutture in muratura, collocate nelle aree di pertinenza degli edifici ed aventi con superficie coperta complessiva non superiore a 8 m<sup>2</sup> per unità immobiliare, ovvero per aree condominiali, e altezza massima all'estradosso di copertura non superiore a ml. 2,20 e posizionate ad una distanza dai confini di proprietà di almeno ml. 1,50 salvo accordo scritto tra le ragioni confinanti. L'installazione di tali manufatti a pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate, deve avvenire preferibilmente nel retro degli immobili, e comunque in aree defilate rispetto a spazi pubblici,

Tali costruzioni devono in ogni caso essere semplicemente appoggiati o ancorati al suolo purchè realizzati con materiali idonei (legno, ferro) e tipologie appropriate al decoro urbano e alle caratteristiche stilistico-architettoniche degli edifici cui si riferiscono.

5. Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali.

*Modalità applicative.*

Rientrano nell'attività edilizia libera il montaggio di gazebo e tettoie, con analoghe caratteristiche materiche di cui al precedente comma 4, esclusivamente se a carattere temporaneo stagionale e pertinenziali al fondo agricolo, nonché finalizzate alla vendita di prodotti stagionali dell'azienda stessa. L'installazione di tali strutture è subordinata al possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture. L'esecuzione di tali opere, come previsto dall'art.7, comma 1 lett.f) L.R.15/2013, è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.

Le opere pertinenziali di cui al punto 4, prive dei requisiti e delle caratteristiche suddette, come previsto dall'art. 13 lettera i) della L.R. 15/2013 sono assoggettate a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) qualora non costituiscano nuova costruzione ai sensi del punto g6) dell'Allegato della medesima legge.